

Allegato 1

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA
DENOMINATO DORMITORIO PERMANENTE
periodo 1° maggio 2026 - 31 ottobre 2027

Art. 1

Oggetto proposta progettuale

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi a soggetti accreditati per la gestione di un Centro di accoglienza notturna denominato "**Dormitorio permanente**" (Scheda 2.5 del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali", di seguito Catalogo).
2. Il Dormitorio permanente è un servizio residenziale aperto tutto l'anno che accoglie con carattere di temporaneità, nelle fasce orarie serali e notturne, persone adulte, prive di adeguata sistemazione abitativa e senza dimora che si trovano in una situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo. L'attività del dormitorio permanente è finalizzata, attraverso l'ospitalità notturna, ad offrire interventi per il soddisfacimento di bisogni primari ma anche un contesto relazionale significativo orientato al recupero e al potenziamento delle risorse psico-fisiche verso la fuoriuscita dalla vita in strada. L'accoglienza prevede la collaborazione con la rete dei servizi presenti sul territorio provinciale.
3. Il dormitorio permanente notturno svolge la propria attività in rete con gli altri dormitori presenti sul territorio individuati ai sensi di precedenti procedure di affidamento relative ad attività analoghe; è aperto tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, dalle ore 19.00 alle ore 8.00. L'accesso alla struttura avviene di norma nella fascia oraria 19.00-20.30, durante la quale è garantita la presenza di due operatori per un'ora e mezza. Le attività e i servizi offerti comprendono: l'ospitalità residenziale notturna e il pernottamento; la pronta accoglienza della persona; l'accesso ai servizi igienici e alle docce; la fornitura di biancheria da letto e da bagno e di prodotti per l'igiene personale; il deposito bagagli per l'intera durata del periodo di accoglienza; il presidio notturno con operatore; la prima colazione; il servizio di lavanderia; attività di sostegno educativo e di accompagnamento individualizzato; ascolto, relazione, orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi; il rispetto delle modalità di accesso tramite lo Sportello per l'accoglienza; il coinvolgimento del volontariato.
4. Nell'ambito della rete dei soggetti gestori dei dormitori, è prevista la collaborazione con il Soggetto Gestore incaricato del coordinamento operativo dello Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora (di cui all'Allegato 4, art. 18 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022), in relazione alle funzioni connesse all'assegnazione dei posti letto. Tale collaborazione potrà avvenire anche mediante la messa a disposizione di personale, per un minimo di 5 ore settimanali e in misura proporzionata al

numero di posti letto di ciascun dormitorio permanente, nel rispetto di quanto previsto dal Documento di sintesi pubblicato nella pagina dedicata al presente Bando sul sito web indicato all'art. 19.

5. L'accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora o, in situazioni di emergenza, su invio delle forze dell'ordine, del servizio sanitario o dell'Unità di Strada. La durata dell'accoglienza è di breve termine e definita dai criteri di assegnazione dei posti letto contenuti nel Documento di Sintesi relativo al funzionamento dello Sportello disponibile alla pagina web dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19. In alcuni casi sono previsti periodi di accoglienza più lunghi congruenti con le esigenze progettuali di ciascun ospite così come concordate nei percorsi di presa in carico individuali. Durante il periodo invernale, il Soggetto Gestore del Dormitorio permanente, in accordo con la Provincia, aumenta i posti letto, alle condizioni indicate all'art. 11. La struttura destinata a tale tipologia di servizio è quella indicata all'art. 11, comma 1, messa a disposizione dall'ente pubblico.

6. La proposta progettuale deve essere elaborata nel rispetto delle caratteristiche e standard minimi indicati nella scheda 2.5 del Catalogo, integrati con quanto stabilito dal presente Bando.

7. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 2

Requisiti dei soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione del Dormitorio permanente di cui all'art. 11 i soggetti che sono in possesso:

- a) dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023 per analogia e in quanto compatibili;
- b) dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento, ai sensi decreto del presidente della provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" per l'aggregazione funzionale "Età adulta/Ambito residenziale";
- c) di un'esperienza di almeno 3 anni, anche non continuativi, entro i 10 anni precedenti

la pubblicazione del presente Bando, nella gestione di servizi di accoglienza residenziale in favore di persone adulte.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione del Dormitorio permanente di cui all'art. 11:
 - a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 2;
 - b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
 - c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
 - a) indicazione dei soggetti componenti la forma associativa;
 - b) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
 - c) oggetto, ai sensi dell'art. 1 del presente Bando.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo per la gestione del Dormitorio permanente di cui all'art. 11 è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di politiche sociali (di seguito "struttura competente") nel periodo compreso **tra il giorno 27 febbraio 2026 e il giorno 2 aprile 2026**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI UN DORMITORIO PERMANENTE".
2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura

competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.

3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, si impegna a garantire la continuità occupazionale di cui all'art. 10.

4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19:

- a) dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore (*solo qualora la domanda o la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) non siano firmate digitalmente*);
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 3, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) un progetto ripartito in n. 4 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato nell'Allegato 1.1 al presente Bando.

Art. 5

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 4;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 4;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2.

Art. 6

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a. richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b. richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura

competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19.

Art. 7

Individuazione del responsabile del procedimento

1. La responsabile del procedimento disciplinato dal presente Bando è la Dirigente del Servizio Politiche sociali.

Art 8

Procedimento

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande secondo quanto previsto all'art. 5.

3. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande - **alle ore 9 presso la sede del Servizio Politiche sociali** - la Provincia, **in seduta pubblica**, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni dalla nomina.

5. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, una graduatoria di merito dei soggetti proponenti, che va comunicata ai soggetti proponenti e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19.

8. Il soggetto proponente che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto

della domanda, provvedendo a scorrere la graduatoria e a richiedere al soggetto successivo in graduatoria la prova del possesso dei requisiti dichiarati.

9. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 8, individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 12, valorizzando le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione al procedimento, concede il contributo allo stesso e approva lo schema definitivo di Convenzione che sarà comunicato al soggetto assegnatario.

Art. 9

Valutazione dei progetti, approvazione e utilizzo delle graduatorie

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e della modalità contenuti nell'Allegato 1.1.

2. Con il soggetto assegnatario del contributo, di seguito Soggetto Gestore, sarà stipulata la convenzione di cui all'art. 12.

3. In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore assegnatario, potranno essere finanziati ulteriori soggetti risultati comunque idonei, mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente a coprire il fabbisogno, la Provincia può riaprire i termini per la selezione e il finanziamento di nuovi Soggetti Gestori.

Art 10

Continuità occupazionale

1. Il Soggetto Gestore garantisce, in caso di subingresso nel finanziamento del Dormitorio permanente, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

Art. 11

Struttura del Dormitorio permanente

1. Per il Dormitorio permanente oggetto del presente Bando, è messo in disponibilità dalla Provincia l'immobile sito in Trento, Via Lungadige San Nicolò n. 12 (p.ed. 2100/1 C.C. Trento), denominato "Casa San Giovanni", avente capienza complessiva di 30 posti letto, incrementabili, nel periodo invernale, di ulteriori 20 posti letto.

2. La struttura di cui al comma 1 viene messa a disposizione a titolo gratuito al Soggetto Gestore assegnatario.

3. La Provincia, si riserva la possibilità di sostituire in qualunque momento le strutture di cui al comma 1, anche utilizzando eventuali strutture messe a disposizione dal Soggetto Gestore.

Art. 12
Convenzione

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 13, comma 1, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 1.2). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) l'oggetto dell'attività da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dalla Proposta progettuale ammessa al finanziamento;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- f) il trattamento dei dati personali;
- g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

Art. 13
Durata e budget complessivo

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione del Dormitorio permanente sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 1° maggio 2026 e termina il 31 ottobre 2027.

2. Successivamente all'approvazione della graduatoria di cui all'art. 8, è possibile dare avvio ai servizi a decorrere dal 1° maggio 2026, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.

3. L'importo complessivo massimo a disposizione, riferito al periodo di cui al comma 1, per la gestione del Dormitorio di cui all'art. 11, c. 1, ammonta complessivamente ad Euro 582.000,00, di cui Euro 77.116,60 riferiti alla gestione di n. 20 posti letto per i 6 mesi invernali, per i quali è riconosciuto un importo annuo pari a Euro 3.855,83 per ciascun posto letto. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2026), l'importo massimo a disposizione è pari a Euro 250.098,15=, di cui Euro 25.705,53= riferiti alla gestione di n. 20 posti letto invernali. Per l'anno 2027, l'importo massimo a disposizione è pari ad Euro 331.901,85=, di cui Euro 51.411,07= riferiti alla gestione di n. 20 posti letto invernali.

4. L'importo massimo dei contributi riferiti al primo anno e conseguentemente quelli complessivi, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.

Art. 14
Spese ammissibili per i Dormitori permanenti

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale educativo e di coordinamento;
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
- 3) spese per vitto, compreso il confezionamento dei pasti;
- 4) altre spese per attività di assistenza quali ad esempio: spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, spese personali dell'utente, ecc.;
- 5) spese per pulizie dei locali: è ammesso il costo per i materiali e per l'addetto alle pulizie o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;

B) Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, per contratti di noleggio, per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

2. Il contributo effettivo per 12 mesi di attività per il Dormitorio permanente è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di spesa di cui all'art. 13.

3. Eventuali spese che eccedono il contributo spettante per il periodo di attività di cui all'art. 13 dovranno essere finanziate con entrate proprie.

Art. 15

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 14 e tenuto conto di quanto previsto con deliberazione n. 548 del 17 aprile 2025, concernente le Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento.

2. L'erogazione del contributo concesso per l'anno 2026 avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: l'85% del contributo annuo concesso;
- b) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 8 e di quanto erogato in precedenza.

3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° maggio 2026, va allegata una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività.

4. L'erogazione del contributo annuale riferito al 2027, avviene secondo le seguenti modalità:
- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
 - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
 - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 8 e di quanto erogato in precedenza.
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.
6. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del comma 4, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
7. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del comma 4, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo e una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto. Relativamente ai costi generali è ammessa una stima di massima della spesa sostenuta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).
8. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera b) e al comma 4, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.
9. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 19 del Bando.
10. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
11. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
12. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 14 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al

periodo di durata della convenzione.

13. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

14. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 16

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 17

Variazioni delle tipologie di accoglienza notturna

1. La struttura indicata all'art. 11, messa a disposizione dalla Provincia al momento della sottoscrizione delle Convenzioni, può essere successivamente adibita, su iniziativa della Provincia o previo accordo con la stessa, a tipologie diverse di servizio rispetto a quella originaria indicata all'art. 1 o a varianti delle stesse o a tipologie rientranti in ogni caso nella fattispecie di "Centro di accoglienza notturna" descritta nel Catalogo.

Art. 18

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 3 mesi.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 19

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it. Dopo la chiusura del procedimento disciplinato all'art. 8, il sito web contenente gli atti relativi al presente Bando potrà subire variazioni a seguito dell'implementazione del sito web ufficiale della Provincia.